

ALLEGATO 02

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PIFFETTI, 49 – 10143 TORINO. Periodo: dall'01.01.2016 al 31.12.2016

Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art. 2– Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio

Il broker aggiudicatario del presente servizio dovrà:

- provvedere alla ricerca, stipula e gestione dei contratti assicurativi necessari all'Ente, in base alla griglia delle polizze assicurative attualmente attive, rilevanti ai fini del presente affidamento, che sono le seguenti:

POLIZZA	CONDIZIONI	ISCRITTI
KASKO CHILOMETRICA	30.000 KM CAP. ASSICURATO PRA 7.000,00 SCOP. 10% MINIMO 250,00	31 ISCRITTI
RC PATRIMONIALE	MASSIMALE 1.000.000,00 FRANCHIGIA 500,00 PER OGNI SINISTRO	16 ISCRITTI
TUTELA LEGALE	MASSIMALE 30.000,00	31 ISCRITTI
INFORTUNI	MORTE 150.000,00 I.P. 250.000,00 FRANCHIGIA 2%	31 ISCRITTI
RCT-RCO	MASSIMALE 1.500.000,00 INCENDIO 50.000,00 FURTO 10.000,00	

- Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
- Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti,
- report periodico sull'andamento dell'attività;
- Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte

Via P. Piffetti 49- 10143 Torino Tel. 011/5684113 Fax 011/5801981

E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org

PEC: oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it

Internet: www.oaspiemonte.org Cod. Fiscale 97563540018

- Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
- Resa di pareri e consulenza;
- Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
- Consulenza ed assistenza a favore dei Consiglieri e dipendenti dell'ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

Art. 3 - Durata e decorrenza del servizio

Il servizio avrà durata di anni uno, con decorrenza dall'01.01.2016 e scadenza il 31.12.2016; l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto alle stesse condizioni per un ulteriore anno.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara.

Le parti stipuleranno apposito contratto in forma di scrittura privata.

Art. 4 - Corrispettivo e valore del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato secondo la consuetudine del mercato da parte delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze assicurative.

Art. 5 - Obblighi del broker aggiudicatario

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria deve garantire in ogni momento la trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione dell'Ente ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo.

L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicata nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.

Il Broker si impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;

- Individuare almeno un responsabile referente, iscritto all'Albo nazionale dei Mediatori di Assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 per le disposizioni applicabili al presente appalto, e personalmente qualificato allo stesso secondo necessità;

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della documentazione necessaria;
- Dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente.

Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del c.c..

Art. 6 - Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
 - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.
- Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker e la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.

Art. 7 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker dieci giorni naturali e consecutivi per adempiere o produrre contro-deduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le contro-deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Ente, a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura variabile tra Euro 500,00.= ed Euro 2.000,00.=, a seconda della gravità della violazione accertata.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazioni di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

- a) per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- b) per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- c) in ogni altra ipotesi in cui l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- d) in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- f) in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.

g) In ogni altra ipotesi prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal presente capitolato d'appalto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida dell'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata A.R., tale circostanza all'Ente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

Art. 9 - Subappalto

Data la particolarità del servizio oggetto d'appalto è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali. La violazione del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la facoltà di cui al precedente articolo, anche in presenza di un solo grave inadempimento il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. nei seguenti casi:

a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del presente capitolato e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

b) cancellazione della impresa aggiudicataria dall'Albo dei mediatori di assicurazione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) la risoluzione opererà decorsi 15 giorni dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte dell'Ente.

L'Ente, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può dare un termine superiore comunque non oltre 60 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. In ogni caso l'impresa aggiudicataria resta obbligata nei confronti dell'Ente per il rimborso delle spese occorse e per il risarcimento dei danni.

Art. 11 - Recesso

L'Ente può recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'articolo 1671 del c.c..

Art. 12- Coordinamento con il precedente Broker

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker in scadenza al fine di acquisire tutte le notizie utili e necessarie atte al corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 14 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto; le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto.

Art. 15 - Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente sarà esclusivamente il Foro di TORINO.

Art. 16 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Si rimanda altresì a quanto disposto dal disciplinare di gara.

Art. 17 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

In ottemperanza del decreto legislativo 196/03 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dell'articolo 7 del d.lgs. 196/03.